

DIRETTIVA 93/34/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che occorre adottare le misure necessarie a tale scopo;

considerando che in ciascuno Stato membro i veicoli a due o tre ruote devono rispondere, per quanto concerne le iscrizioni regolamentari, a talune caratteristiche tecniche stabilite da prescrizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro; che, per la loro disparità, dette prescrizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che detti ostacoli all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le stesse prescrizioni sono adottate da tutti gli Stati membri in luogo delle rispettive regolamentazioni nazionali;

considerando che l'introduzione di prescrizioni armonizzate per le iscrizioni regolamentari dei veicoli a due o tre ruote è necessaria al fine di consentire l'applicazione, per ciascun tipo dei suddetti veicoli, della procedura di omologazione di cui alla direttiva 92/61/CEE;

considerando che, date la portata e le conseguenze dell'azione proposta nel settore in questione, le misure comunitarie oggetto della presente direttiva sono necessarie, anzi indispensabili, per conseguire gli obiettivi prestabiliti, vale a dire l'omologazione comunitaria per tipo di veicolo; che detti obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente da parte dei singoli Stati membri;

considerando che la presente direttiva non impedisce ad alcuni Stati membri di mantenere, per quanto riguarda le iscrizioni regolamentari applicabili ai veicoli a motore a due o a tre ruote e su base non discriminatoria, prescrizioni speciali vincolanti ai fini dell'applicazione delle norme di circolazione, sempreché tali requisiti specifici riguardino l'uso di detti veicoli e non implicino modifiche nella loro costruzione tali da ostacolare l'omologazione comunitaria di questo tipo di veicolo,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle iscrizioni regolamentari di tutti i tipi di veicoli definiti all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE.

Articolo 2

La procedura per la concessione dell'omologazione relativamente alle iscrizioni regolamentari di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite dalla direttiva 92/61/CEE, rispettivamente ai capitoli II e III.

Articolo 3

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE ⁽⁵⁾.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 dicembre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento, all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

A decorrere dalla data di cui al primo comma, gli Stati membri non possono vietare, per quanto riguarda le

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72.

⁽²⁾ GU n. C 293 del 9. 11. 1992, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. C 337 del 21. 12. 1992, pag. 103, e
GU n. C 176 del 28. 6. 1993.

⁽⁴⁾ GU n. C 73 del 15. 3. 1993, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1).

iscrizioni regolamentari, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.

Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma a decorrere dal 14 giugno 1995.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TRØJBORG

ALLEGATO

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ISCRIZIONI REGOLAMENTARI PER I VEICOLI A MOTORE
A DUE O TRE RUOTE

1. GENERALITÀ

- 1.1. Ogni veicolo deve essere munito di una targhetta e delle iscrizioni descritte qui di seguito. La targhetta e le iscrizioni vengono apposte dal costruttore o dal suo mandatario.

2. TARGHETTA DEL COSTRUTTORE

- 2.1. In zona facilmente accessibile, su un pezzo che normalmente non viene sostituito durante l'impiego, deve essere apposta, in modo da risultare solidamente fissata, una targhetta del costruttore, il cui modello figura all'appendice 1, contenente le seguenti indicazioni chiaramente leggibili e indelebili, elencate nel seguente ordine:

- 2.1.1. nome del costruttore;
- 2.1.2. marchio di omologazione descritto all'articolo 8 della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;
- 2.1.3. numero d'identificazione del veicolo (VIN);
- 2.1.4. livello sonoro a veicolo fermo: ... dB(A) a ... giri/minuto.
- 2.2. Il marchio di omologazione secondo le prescrizioni del punto 2.1.2, i valori del livello sonoro a veicolo fermo e il numero di giri/minuto secondo le prescrizioni del punto 2.1.4 non vengono indicati all'atto dell'omologazione per quanto riguarda le iscrizioni regolamentari. Questi elementi devono però essere apposti su tutti i veicoli prodotti in conformità del tipo omologato.
- 2.3. Il costruttore può apporre indicazioni supplementari sotto o accanto a quelle prescritte, all'esterno di un rettangolo chiaramente delimitato nel quale devono essere contenute unicamente le indicazioni prescritte ai punti da 2.1.1 a 2.1.4 (vedi appendice 1).

3. NUMERO D'IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

Il numero d'identificazione di un veicolo è costituito da una combinazione strutturata di caratteri, attribuita dal costruttore ad un singolo veicolo. La sua funzione è quella di rendere identificabile in modo inequivocabile tramite il costruttore — senza che occorran altre indicazioni — ogni veicolo per un periodo di 30 anni.

Il numero d'identificazione del veicolo deve rispondere alle seguenti prescrizioni.

- 3.1. Il numero d'identificazione del veicolo deve essere segnato sulla targhetta del costruttore. Esso deve essere segnato anche mediante un procedimento quale il martellamento o la punzonatura, in modo da evitare che si cancelli o si alteri, sul telaio, in zona facilmente accessibile nella metà destra del veicolo.
- 3.1.1. Il numero d'identificazione del veicolo deve essere composto da tre parti:
- 3.1.1.1. la prima parte consiste in un codice assegnato al costruttore del veicolo per consentire l'identificazione del suddetto costruttore. Tale codice è costituito da tre caratteri (lettere o cifre) assegnati dalle autorità competenti del paese in cui il costruttore ha la sede sociale, d'accordo con l'agenzia internazionale che opera su autorizzazione dell'organismo internazionale di normalizzazione (ISO). Il primo carattere designa una zona geografica, il secondo un paese all'interno di una zona geografica, il terzo un determinato costruttore. Se il costruttore produce meno di 500 veicoli all'anno, il terzo carattere sarà sempre un 9. Per l'identificazione di detto costruttore, l'autorità di cui sopra assegna anche il terzo, il quarto e il quinto carattere della terza parte.

- 3.1.1.2. La seconda parte è costituita da sei caratteri (lettere o cifre), che hanno lo scopo di indicare le caratteristiche generali del veicolo (tipo, variante e versione); ciascuna caratteristica può comprendere due caratteri. Se il costruttore non fa uso di uno o più di questi caratteri, gli spazi non usati devono essere completati con caratteri alfabetici o numerici, a scelta del costruttore stesso.
- 3.1.1.3. La terza parte è costituita da otto caratteri, di cui gli ultimi quattro devono essere numerici, e deve consentire, in combinazione con le altre due parti, di identificare in modo inequivocabile un dato veicolo. In tutti gli spazi non utilizzati va inserita la cifra zero in modo da ottenere il numero completo dei caratteri prescritti.
- 3.1.2. Il numero d'identificazione del veicolo deve essere disposto possibilmente su un'unica riga.
- In casi eccezionali e per motivi tecnici è anche ammessa la disposizione su due righe. In tali casi non è tuttavia consentito suddividere una qualsiasi delle tre parti sulle due righe. L'inizio e la fine di ciascuna riga devono essere delimitati da un simbolo; quest'ultimo non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse. Si può derogare a questa disposizione quando il numero è segnato su una sola riga sulla targhetta del costruttore. Il simbolo può anche essere segnato fra le tre parti (punto 3.1.1) all'interno di una riga.
- Non sono ammessi spazi intermedi liberi tra i caratteri.

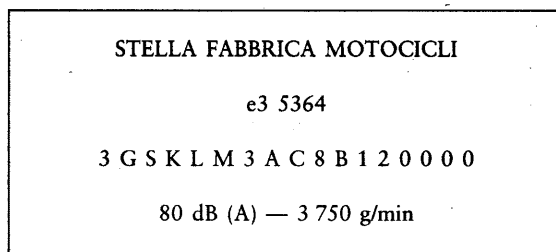
4. CARATTERI

- 4.1. Per tutte le iscrizioni di cui ai punti 2 e 3 si devono usare lettere latine e cifre arabe. Tuttavia, le lettere latine usate per le indicazioni previste dai punti 2.1.1, 2.1.3 e 3 devono essere in caratteri maiuscoli.
- 4.2. Per le indicazioni del numero d'identificazione del veicolo:
- 4.2.1. non è autorizzato l'impiego delle lettere I, O e Q nonché dei trattini, asterischi od altri segni particolari;
- 4.2.2. le lettere e le cifre devono avere le seguenti altezze minime:
- 4.2.2.1. 4 mm per i caratteri segnati direttamente sul telaio o sull'intelaiatura o su una struttura analoga del veicolo;
- 4.2.2.2. 3 mm per i caratteri segnati sulla targhetta del costruttore.
-

*Appendice 1***Esempio di targhetta del costruttore**

L'esempio che segue non pregiudica le indicazioni che figurano effettivamente sulle targhetta del costruttore né le dimensioni della targhetta, delle lettere e delle cifre; esso viene dato unicamente a titolo indicativo.

Le informazioni supplementari di cui al punto 2.3 possono essere apposte sotto o accanto alle indicazioni prescritte nel rettangolo riportato qui di seguito.

*Leggenda:*

Nell'esempio di targhetta illustrato, il veicolo in questione è costruito dalla Stella Fabbrica Motocicli, omologato in Italia (e3), sotto il numero 5364.

Il numero d'identificazione (3GSKLM3AC8B120000) ha il seguente significato:

- prima parte (3GS):
 - 3: zona geografica (Europa)
 - G: paese all'interno della zona geografica (Germania)
 - S: costruttore (Stella Fabbrica Motocicli)
- seconda parte (KLM3AC):
 - KL: tipo di veicolo
 - M3: variante (carrozzeria del veicolo)
 - AC: versione (motore del veicolo)
- terza parte (8B120000):
 - 8B12: identificazione del veicolo insieme alle altre due parti del numero d'identificazione
 - 0000: spazi non utilizzati riempiti con degli zeri per ottenere il numero completo di caratteri prescritti

Il livello sonoro a veicolo fermo è 80 dB(A) a 3 750 giri al minuto.

Appendice 2

Scheda informativa concernente le iscrizioni regolamentari di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote

(da unire alla domanda di omologazione qualora sia presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione del veicolo)

Numero d'ordine (attribuito dal richiedente):

La domanda di omologazione concernente le iscrizioni regolamentari di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote deve essere accompagnata dalle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 92/61/CEE, lettera A, punti:

- 0.1
- 0.2
- da 0.4 a 0.6
- da 9.3.1 a 9.3.3

Appendice 3

Indicazione dell'amministrazione

Certificato di omologazione concernente le iscrizioni regolamentari di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote

MODELLO

Verbale n. del servizio tecnico in data

Numero di omologazione: Numero di estensione:

1. Marchio di fabbrica o commerciale del veicolo:
2. Tipo di veicolo:
3. Nome e indirizzo del costruttore:
.....
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:
.....
5. Veicolo presentato alla prova il
6. L'omologazione è concessa/rifiutata ⁽¹⁾.
7. Luogo:
8. Data:
9. Firma:

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.